

101*. Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 31 marzo 1939.

Storia: questa convenzione è stata firmata a Roma il 31 marzo 1939, è stata ratificata dall'Italia in base alla legge 6 giugno 1939 n.1320, è entrata in vigore in Italia il 30 settembre 1939 (comunicato 30 novembre 1939), e vi è ancora in vigore. La convenzione ha [sostituito] la convenzione fra l'Italia e la Repubblica di San Marino firmata a Firenze il 28 giugno 1897. La convenzione è stata modificata od integrata dai seguenti accordi: accordo modificativo firmato a Roma il 28 febbraio 1946, ratificato dall'Italia in base al decreto legislativo 12 aprile 1946 n. 276 (in GU 13 maggio 1946 n. 110) ed entrato in vigore in Italia l'8 giugno 1946; accordo aggiuntivo firmato a Roma il 29 aprile 1953, ratificato dall'Italia in base alla legge 21 settembre 1954 n. 712 (in GU 8 gennaio 1962 n. 6) ed entrato in vigore in Italia il 21 settembre 1954 (comunicato 30 settembre 1954 in GU 30 settembre 1954 n. 225); accordo aggiuntivo firmato a Roma il 20 dicembre 1960, ratificato dall'Italia in base alla legge 1 dicembre 1961 n. 1387 (in GU 8 gennaio 1962 n. 6) ed entrato in vigore in Italia il 17 gennaio 1962 (comunicato 10 febbraio 1962 in GU 10 febbraio 1962 n. 37); accordo aggiuntivo firmato a Roma il 6 marzo 1968, ratificato dall'Italia in base alla legge 22 maggio 1970 n. 373 (in GU 22 giugno 1970 n. 155) ed entrato in vigore in Italia il 16 luglio 1970; accordo aggiuntivo firmato a Roma il 10 settembre 1971, ratificato dall'Italia in base alla legge 13 dicembre 1972 n. 816 (in GU 29 dicembre 1972 n. 336) ed entrato in vigore in Italia il 25 gennaio 1973; accordo aggiuntivo firmato a San Marino il 21 marzo 1977, ratificato dall'Italia in base alla legge 6 dicembre 1978 n. 867 (in GU 10 gennaio 1979 n. 9) ed entrato in vigore in Italia il 19 febbraio 1979 (comunicato 8 luglio 1979 in GU 7 luglio 1979 n. 185); accordo aggiuntivo firmato a Roma il 18 ottobre 1980, ratificato dall'Italia in base alla legge 10 luglio 1982 n. 488 (in GU 2 agosto 1982 n. 210) ed entrato in vigore il 5 gennaio 1983 (comunicato 8 febbraio 1983 in GU 8 febbraio 1983 n. 37); accordo aggiuntivo firmato a Roma il 15 maggio 1978, ratificato dall'Italia in base alla legge 24 ottobre 1980 n. 736 (in GU 12 novembre 1980 n. 310) ed entrato in vigore il 18 novembre 1980 (comunicato 4 febbraio 1987 in GU 4 febbraio 1987 n. 28); accordo aggiuntivo firmato a San Marino il 26 gennaio 1984, ratificato dall'Italia in base alla legge 22 dicembre 1986 n. 914 (in GU 30 dicembre 1986 n. 301) ed entrato in vigore l'8 gennaio 1987 (comunicato 4 febbraio 1987 in GU 4 febbraio 1987 n. 28). Nessuno degli accordi ora detti ha tuttavia modificato le regole della convenzione qui pubblicata che riguardano la proprietà intellettuale.

Paesi aderenti: Italia e San Marino.

Riserve, dichiarazioni, comunicazioni, obiezioni: nessuna.

Altre notizie: il testo qui pubblicato è ripreso da GU 16 settembre 1939 n. 217; le notizie qui fornite sono tratte dalla banca dati ITRA (trattati internazionali) della Camera dei deputati.

Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore di Etiopia, e la Serenissima Repubblica di San Marino, avendo riconosciuto l'opportunità di sottoporre a revisione le disposizioni della Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra loro stipulata il 28 giugno 1897 e modificata con varie convenzioni addizionali, al fine di meglio soddisfare alcune esigenze rivelatesi con il decorso del tempo;

Desiderando altresì riaffermare i vincoli di amicizia che sono sempre esistiti e sempre esisteranno fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, sulla base della comunanza di stirpe e di ideali dei due popoli e di sentimenti di reciproca fiducia;

Hanno risoluto di stipulare una nuova Convenzione di amicizia e buon vicinato e a tale effetto hanno nominato loro Plenipotenziari:

(i nomi sono qui omessi)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato sulle seguenti stipulazioni.

CAPO V

DEL DIRITTO DI AUTORE E DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI.

42. 1. Ciascuno dei due Stati si obbliga ad impedire, nel proprio territorio, qualsiasi abusiva riproduzione, pubblicazione, diffusione, rappresentazione o esecuzione delle opere dell'ingegno, scientifiche, letterarie, artistiche e didattiche, protette in base alle norme sul diritto d'autore vigenti nell'altro Stato.

2. Il Governo della Repubblica di San Marino consentirà, a tal fine, alla Società italiana degli autori ed editori la facoltà, di concedere i permessi per l'utilizzazione, nel territorio della Repubblica, delle opere affidate alla tutela della Società predetta da parte dei suoi iscritti, nonchè di determinarne e di esigerne i proventi. Per l'esercizio della facoltà suindicata la Società nominerà, previo gradimento del Governo della Repubblica, un proprio rappresentante in San Marino.

43. Ciascuno dei due Stati si obbliga ad impedire, nel proprio territorio, qualsiasi usurpazione di invenzioni, di modelli e di disegni che siano oggetto, nell'altro Stato, di diritti di privativa industriale, nonchè qualsiasi usurpazione o contraffazione di marchi di fabbrica o commercio regolarmente registrati e protetti nell'altro Stato.

(omissis)